

(N. 1012)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1950 (V. Stampato N. 1163)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MAGGIO 1950

Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, è data facoltà al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni

caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione di esami.

Art. 2.

Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro per la difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia, mediante concorso per esami, i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione alla Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno

in cui è bandito il concorso non abbiano superato il 25° anno di età.

I sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenenti in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta.

Art. 3.

Gli allievi indicati nel precedente articolo 2, che abbiano compiuto, con esito favorevole, il secondo anno di Accademia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente con anzianità di grado pari a quella conferita agli allievi della medesima arma o servizio che, avendo compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso biennale di Accademia, abbiano conseguito l'idoneità nella stessa sessione di

esami. L'anzianità relativa è determinata secondo le norme vigenti.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2192, è sostituito dal seguente:

« Gli allievi dell'Accademia militare (di qualunque provenienza) che compiano i relativi corsi nello stesso anno e conseguano la idoneità nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi o servizi sotto un'unica data ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.